



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 30/03/2018

OGGETTO:

I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente riferita alla Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe e scadenze pagamento per l'anno 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **sedici** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si e' riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ROSBOCH DOMENICO	Presidente	X	
ROSTAGNO ALBERTO	Sindaco	X	
GAETANO EDOARDO	Vice Sindaco	X	
CONTA CANOVA COSTANZA	Consigliere		X
BEVACQUA FRANCESCA	Consigliere		X
SCHIALVINO LARA	Consigliere	X	
LEONE CLAUDIO	Consigliere	X	
DIEMOZ FRANCESCO	Consigliere	X	
INTRAVARTOLO DANIELE	Consigliere	X	
NASTRO MICHELE	Consigliere	X	
RICCIARDI FERNANDO	Consigliere	X	
LACCHI ANDREA	Consigliere	X	
ZUCCO CHINA' MARTINO	Consigliere	X	
RAIMONDO ALDO	Consigliere	X	
CHIAPETTO ALESSANDRO	Consigliere	X	
NAVONE RENATO	Consigliere	X	
VITTONI MARINA	Consigliere	X	
Totale:		15	2

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Aldo MAGGIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente riferita alla Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe e scadenze pagamento per l'anno 2018.

Illustra l'argomento il Vice Sindaco;

il cons. Chiapetto chiede l'intervento dell'assessore Diemoz;

l'ass. Diemoz afferma che il piano finanziario è rimasto uguale allo scorso anno che l'imposta IUC rimane invariata, una possibile diversità da parte fissa e variabile;

il cons. Raimondo chiede chiarimenti relativamente alla parte variabile e alla parte fissa dell'imposta;

l'ass. Diemoz rimarca che l'imposta è rimasta invariata;

il cons. Chiapetto evidenzia delle differenze tra i piani finanziari 2017-2018, non nella somma totale dei costi, ma relativamente ai singoli addendi, come, ad esempio, più costi per l'indifferenziata. Non essendoci stata la Commissione, chiede precisazioni tecniche relativamente ai singoli costi.

l'ass. Diemoz fornisce chiarimenti, precisa che la predisposizione del Piano Finanziario avviene ad opera di soggetti terzi, e che successivamente l'assemblea dei Sindaci ratifica il piano già predisposto. Puntualizza che ci sono stati errori nella trasmissione dei documenti pervenuti lo scorso anno. Ribadisce che il costo della bolletta, nonostante le difficoltà, non è stata aumentata;

il Vice Sindaco precisa che l'incremento dei costi della differenziata è imputabile al fatto che tanti piccoli comuni tra cui quelli della valle, a fine 2016 sono passati alla raccolta differenziata;

il cons. Chiapetto chiede quali miglioramenti si sono avuti e quali sono i risvolti di un miglioramento della raccolta differenziata;

l'ass. Diemoz precisa che la raccolta differenziata ha avuto un incremento e che nonostante lo scorso anno il piano finanziario trasmesso non fosse corretto, la bollettazione è stata fatta correttamente. Le uniche variazioni sono legate ad una diversa ripartizione tra quota fissa e quota variabile, ma che non c'è stato nessun aumento per i cittadini;

il cons. Raimondo, fa rilevare che trattandosi di consorzio, il rappresentante dell'area, il Sindaco di Colleretto, deve tutelare gli interessi dell'area stessa;

il Sindaco fornisce delucidazioni sulla nomina del rappresentante all'interno dell'assemblea, il quale rappresenta tutti i comuni dell'alto canavese;

il cons. Raimondo sostiene che le scelte dell'assemblea sono più convenienti per gli altri;

il cons. Navone sostiene che il problema è dato dal fatto che non si è riusciti a far eleggere un rappresentante del Comune di Riva di Cervo;

il Sindaco replica che trattandosi di un consorzio, i rappresentanti nominati devono fare gli interessi di tutti, non del singolo Comune;

il cons. Raimondo ribadisce che nel CCA di ora sono presenti due rappresentanti dell'alta valle, e che pertanto si tratta di una politica territoriale;

il cons. Chiapetto afferma che non viene fatto l'interesse dei cittadini, e sostiene che non ci sono controlli sufficienti sulla raccolta;

l'ass. Diemoz replica che aver mantenuto costante il valore dell'imposta è interesse dei cittadini e che il capitolato non incentiva la raccolta differenziata. Spiega che si è formulato secondo un'ottica consortile rinunciando a piccole cifre per andare incontro anche agli altri cittadini del consorzio, e ai comuni più disagiati;

il cons. Vittone ritiene che nel momento dell'approvazione della tariffe si ripropone sempre la stessa situazione, e sostiene che i riscontri fino ad ora resi altro non sono che risposte interlocutorie. Ribadisce di aver chiesto in precedenza di essere informati circa le sedute dei Tavoli Tecnici dei Sindaci e che a riguardo, non sono mai arrivate comunicazioni. Si rammarica per il fatto che negli ultimi due anni sia venuto meno il confronto consiliare nelle opportune commissioni, e che i consigli siano ridotti al minimo e auspica maggior coinvolgimento e condivisione nelle decisioni. Inoltre, chiede che sia resa nota ai cittadini l'esistenza di un numero da contattare per

segnalare la presenza di luoghi con rifiuti abbandonati. Successivamente, rileva mancanza di chiarezza circa la discussione corrente ed anticipa voto contrario;
il cons. Zucco-Chinà condivide le ultime considerazioni espresse dal cons. Vittone e sottolinea il problema dello smaltimento incontrollato dei rifiuti, specie nelle periferie della Città. Afferma che occorrerebbero sanzioni per limitare la situazione e chiede se vi sia un dato per quantificare l'evasione rispetto al pagamento della tariffa;
l'ass. Diemoz replica che vengono fatti interventi per la raccolta straordinaria, oltre ad operazioni di controllo, ma ciò che serve è puntare sull'aspetto culturale oltre che sulle questioni tecniche;
il Sindaco condivide quanto espresso dall'ass. Diemoz, ovvero la necessità di dare rilievo all'aspetto culturale, trattandosi di un problema diffuso, di mentalità ed educazione;
il cons. Ricciardi sostiene che i consorzi andranno a finire con conseguente applicazione delle tariffe che verranno date, senza possibilità di contrattare.

Il Presidente sospende il Consiglio Comunale per consentire al rag. Farina di effettuare delle precisazioni tecniche.

Terminato l'intervento del ragioniere, il Presidente riapre la seduta Consiliare.

il Presidente riassume quanto appena esposto;

il Vice Sindaco afferma che il problema delle discariche abusive di rifiuti è diventato più evidente quando si è passati alla raccolta porta a porta;

il cons. Raimondo sostiene che la maleducazione prescinde dalle soluzioni politiche adottate, come quella del consorzio di portare la raccolta porta a porta.

il Presidente chiede che il prossimo anno, prima dell'approvazione della IUC, venga convocata la rispettiva Commissione e prende atto che l'imposta TARI non è aumentata per i cittadini.

Gli interventi sono integralmente riportati su supporti audio-video depositato presso la segreteria comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato in G.U. il 6 dicembre 2017, ha previsto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato in G.U. il 6 dicembre 2017, ha previsto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018, poi ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018;

Vista la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2018;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che tale entrata non è soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata, anche per il 2018, dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio;

Considerato che, in materia di TARI, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 38 L. 205/2017 ha prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'art. 2 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, con cui erano stati limitati due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

Considerato che, con i piani finanziari 2018, è divenuta invece applicabile la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, non prorogata dalla L. 205/2017, in base alla quale «a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»;

Considerato che tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il D.P.C.M. 29 dicembre 2016, il quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l'Ente dovrebbe sostenere, in buona parte dei casi con risultati inferiori ai costi effettivi del servizio che risultano dai piani finanziari degli Enti;

Rilevato che, questo Comune, in sede di determinazione delle tariffe, si è avvalso della non obbligatorietà di applicazione dei costi standard, rilevati sul portale Opencivitas, ritenendo di non poter procedere alla loro applicazione diretta, in quanto avrebbero determinato una mancata copertura dei costi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

Considerato che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

Visto l'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno precedente, con i relativi adeguamenti all'anno in corso;

Considerato che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di bilancio 2018 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI;

Considerato, in tal senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

Viste le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

Preso atto che il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale - Tributo sui rifiuti (TARI) prevede agevolazioni e che eventuali concessioni, comportanti riduzione della tariffa, troveranno adeguata copertura finanziaria nel bilancio del Comune;

Considerato che la copertura dei costi riferita alle riduzioni e/o esenzioni di cui agli art. 21 comma 4 e art. 22 comma 2 del regolamento TARI vigente trovano copertura nel Bilancio di Previsione anno 2018;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile Settore Servizi Finanziari e Settore Tributi;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/00;

Visto altresì l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Con n. 10 voti favorevoli, n. 4 contrari (Vittone, Chiapetto, Raimondo e Zucco Chinà) e n. 1 astenuto (Navone), su n. 15 consiglieri presenti e n. 14 consiglieri votanti, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di revocare l'atto deliberativo di C.C. n° 48 del 27/12/2017;

2. Di approvare il Piano Finanziario TARI anno 2018 (Allegato A) e relative tariffe;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l'iscrizione in bilancio della spesa riferita agli immobili di proprietà comunale utilizzati ai fini istituzionali e ad eventuali riduzioni o esenzioni attuate ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 per un totale di € 49.400,00;
4. Di dare atto che come previsto dall'articolo 33 bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008, il Ministero dell'Istruzione verserà quale rimborso per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, un importo presunto di € 10.196,26, quale quota accertata nell'anno precedente;
5. Di dare atto che la quota a carico degli utenti è pari ad € 1.820.224,64 demandando al Responsabile dei Servizi Finanziari l'iscrizione del relativo accertamento in bilancio;
6. Di dare atto che la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, per l'anno 2018 è calcolata sul 100 % del costo del Piano Finanziario 2018, escluso il tributo ambientale previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92 come deliberato dalla Città Metropolitana di Torino;
7. Di dare atto che i costi totali TARI – anno 2018 di € 1.879.820,90, trovano copertura integrale nel Bilancio di Previsione – anno 2018;
8. Di confermare, per le utenze domestiche, per l'anno 2018, i coefficienti Ka e Kb approvati per l'anno 2017, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo come riferimento i valori minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 come risulta nel prospetto seguente:

NUMERO COMPONENTI	Ka	Kb
1 componente	0,80	1,0
2 componenti	0,94	1,8
3 componenti	1,05	2,3
4 componenti	1,14	2,6
5 componenti	1,23	2,9
6 o più componenti	1,30	3,4

9. Di confermare per le utenze non domestiche, per l'anno 2018, i coefficienti Kc e Kd approvati nel 2017 necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti previsti con le tabelle sotto riportate di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come risulta nel prospetto seguente:

N.	CATEGORIE DI ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,20
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	9,85
8	Alberghi senza ristorante	1,04	8,50
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20
10	Ospedali	1,07	8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78
12	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	11,00
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	4,92
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92	7,62
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,35	11,07
20	industriali con capannoni di produzione	0,65	5,33
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,70
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,33	19,13
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,95	15,98
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
30	Discoteche, night club	1,04	8,56
40	Banchi del mercato beni durevoli	1,78	29,16
43	Banchi del mercato generi alimentari	6,92	113,56

10. di approvare le tariffe applicabili per l'anno 2018 alle singole categorie di utenza come di seguito riportate, dando atto che sulle stesse verranno applicati il tributo ambientale previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92, come deliberato dalla Città Metropolitana di Torino;

TARIFFA UTENZA DOMESTICA

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	Tariffa FISSA €/mq	Tariffa VARIABILE €/ANNO
1 componente	0,33522	42,59617
2 componenti	0,39389	76,67310
3 componenti	0,43998	97,97118
4 componenti	0,47769	110,75003
5 componenti	0,51541	123,52888
6 o più componenti	0,54474	144,82697

TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA

CAT.	TIPOLOGIE DI ATTIVITA'	TARIFFA FISSA €/mq	TARIFFA VARIABILE €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,02710	1,34745
2	Cinematografi e teatri	0,65918	0,85747
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,78182	1,02896
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,34902	1,76638
5	Stabilimenti balneari	0,58253	0,75947
6	Esposizioni, autosaloni	0,78182	1,03386
7	Alberghi con ristorante	1,83958	2,41315
8	Alberghi senza ristorante	1,59430	2,08242
9	Case di cura e riposo	1,53298	2,00892
10	Ospedali	1,64029	2,15836
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,64029	2,15101
12	Banche ed istituti di credito	0,93512	1,23230
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,51765	2,82963
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,70161	2,69489
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91979	1,20535
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,67095	2,18041
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	1,67095	2,19266
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,41034	1,86682

19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,06952	2,71204
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,99644	1,30580
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,25704	1,64143
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,53870	11,18869
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,43495	9,74570
24	Bar, caffè, pasticcerie	6,07060	7,94748
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,57184	4,68666
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,98931	3,91494
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,99147	14,39561
28	Ipermercati di generi misti	2,39145	3,14077
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,36543	7,03121
30	Discoteche, night club	1,59430	2,09711
40	Banchi di mercato beni durevoli utenze giornaliere	2,72870	3,57195
43	Banchi di mercato generi alimentari utenze giornaliere	10,60822	13,91053

11. Di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
12. Di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l'anno 2018, avvenga in numero di 3 rate con scadenza per ciascuna rata come di seguito indicato:

RATA N.	SCADENZA
Prima	28/09/2018
Seconda	30/11/2018
Terza	29/03/2019

13. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Successivamente con n. 10 voti favorevoli, n. 4 contrari (Vittone, Chiapetto, Raimondo e Zucco Chinà) e n. 1 astenuto (Navone), su n. 15 consiglieri presenti e n. 14 consiglieri votanti, espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Del che si è redatto il presente verbale e in data 05/04/2018 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

F.to : Dott. ROSBOCH DOMENICO

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

F.to : Dott. Aldo MAGGIO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Rivarolo Canavese, li

Il Segretario Generale
